



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 5/2021 R.G. C.P.

DECRETO

ex art. 161 c. 6 l. fall.

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Stefania Grasselli	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice relatore-estensore

letto il ricorso ex art. 160 e 161 co. 6° l.f. con cui la società RALLYAUTO DI SOLDATI FELICE E C. S.N.C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 00347040198), ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione entro il termine assegnato dal giudice, per integrare la domanda;

ritenuta la competenza territoriale ex artt. 9 e 161 l.f.;

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo allegato al ricorso un'aggiornata visura camerale, i bilanci degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori e comprovato i poteri ex art. 152 l.f. in capo all'amministratore unico;

preso atto della comunicazione del ricorso al P.M. ed al Registro delle Imprese, nonché del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di concordato preventivo;

ritenuta la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.f. (v. bilanci);

rilevato che essendo pendente procedura prefallimentare contro la società, non può essere concesso che il termine di 60 gg;



ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi, di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sugli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, sul conto economico della attività;

ritenuto pertanto opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, co. 6°, l.f., come modificato dal d.l. n. 69/2013, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f.;

fissa

ex art. 161 co. 6° l.f., termine di giorni 60 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese per presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione indicata ai commi 2° e 3° dell'art. 161 l.f.;

pone

a carico della ricorrente, quale obbligo informativo ex art. 161 comma 8° l.f., quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

pone

a carico del commissario giudiziale l'obbligo di relazionare al giudice delegato con la medesima periodicità;

avverte

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione ex art. 163 l.f. potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

avverte

altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;



nomina

il commissario giudiziale nella persona del dott. Enzo Coratella con studio in Cremona, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

Si comunichi alla ricorrente, al P.M, al Registro delle Imprese ed al commissario giudiziale.

Cremona, 1.7.2021

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

Depositato in Cancelleria in data - 7 LUG. 2021



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Monica Pedroni

